



COMUNE DI BRICHERASIO

PROVINCIA DI TO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

Reg. generale n. 41

DATA 25/01/2012

DETERMINAZIONE N° 3 DEL 25/01/2012

IMPEGNO DI SPESA

SI ()

NO (x)

**OGGETTO: Dipendente Sig. C.L.
Assenza per malattia. Determinazione del trattamento economico ridotto per i primi dieci giorni di assenza.**

IL RESPONSABILE DELL' AREA PERSONALE
F.to: D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna

25/01/2012

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ai soli fini della trasparenza viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet, ai sensi dell'art.124 del T.U. n.267/2000 del comune per 15 giorni consecutivi

DAL 30/01/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: *

RELATA DI PUBBLICAZIONE

N. REG. _____
Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi

Dal 30/01/2012

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì 30/01/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

*

UFFICIO PERSONALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA PERSONALE

OGGETTO: Dipendente Sig. C.L.

Assenza per malattia. Determinazione del trattamento economico ridotto per i primi dieci giorni di assenza.

L'anno DUEMILADODICI nel mese di GENNAIO il giorno VENTISEI nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL AREA PERSONALE

D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il T.U. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione G.C. n. 61 del 16.05.2007 "Approvazione del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 07/01/2010 "Modifica art. 5 del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi";

Richiamato l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 relativamente all'esercizio provvisorio;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno del 21/12/2011 di proroga del termine per la deliberazione del bilancio degli Enti Locali al 31/03/2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31/12/2011;

Visto che la dipendente Sig.ra C.L. nata a (OMISSIS) rimarrà assente dal servizio, per malattia, dal 23 al 26.01.2012 e, pertanto, per complessivi giorni 4;

Visto l'art. 71, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, che testualmente recita:

"1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.";

Dato atto che l'assenza non rientra nelle fattispecie previste dal secondo periodo della sopra riportata norma;

Visto l'art. 21 del CCNL 6 luglio 1995 e successive modifiche, per la parte non incompatibile con la nuova disciplina di cui all'art. 71 del citato D.L. 25 giugno 2008, n. 112;

Ritenuto di dover determinare il trattamento economico spettante al suddetto dipendente per i primi dieci giorni di assenza per malattia;

Visto che, in ordine alla definizione di «TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE»:

- l'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, testualmente recita:

«1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi.»;

- l'art. 10 del CCNL 9 maggio 2006, pur definendo la «nozione di retribuzione» non fa alcun riferimento al concetto di «trattamento economico fondamentale»;

Ritenuto, comunque, di poter identificare il «trattamento economico fondamentale» con la

Copia del presente atto sarà consegnato all'interessato.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna